

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

1 – E' istituita nel Comune di Cison di Valmarino la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del D. L. vo 15.11.1993, e successive modificazioni ed integrazioni.

2 – Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio (costituite nei modi e nei termini di legge) e l'applicazione della relativa tassa.

3 – Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorrano i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono riferiti ai beni di cui al comma precedente.

ART. 2- OGGETTO DELLA TASSA.

1 – Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con le modalità previste ai successivi articoli.

2 – Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma precedente, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

3 – Ai soli fini della applicazione della tassa sono escluse le occupazioni sui beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune nonché le occupazioni effettuate con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile.

ART. 3 DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1 – Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso pubblico per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.

ART. 4 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1 – La tassa è dovuta al Comune di Cison di Valmarino dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 5 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

1 – La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono a tal fine classificate in n. 2 categorie ed individuate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 8 marzo 1994, assunta previo parere della Commissione Edilizia.

2 – Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.

3 – Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categorie diverse sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 6 CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1 – Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2 – Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni, di cui all'art. 2, o di una parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno.

3 – Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

4 – Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda al pagamento della tassa dovuta ai sensi del presente comma, entro il termine di cinque giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sarà considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.

ART. 7 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1 - Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.

2 – Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico.

3 – Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è quella del poligono risultante dalla proiezione dell'oggetto al suolo pubblico. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi.

4 – Per le occupazioni con vetture adibite al trasporto pubblico la superficie tassabile è pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento della tassa.

5 – Eventuali oggetti o altre parti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.

6 – Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori a Mq 1.000 la superficie tassata è computata in ragione del 10% per la parte eccedente detto limite.

ART. 8 DISCIPLINA DELLE TARIFFE

1 – Le tariffe della Tassa occupazione suolo ed aree pubbliche vengono fissate entro il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Comunale ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo. Con la medesima deliberazione viene individuata anche la fascia demografica di appartenenza del Comune (popolazione di riferimento è quella al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso).

2 – L'omesso o ritardato adempimento di cui al comma precedente comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore, semprechè queste rientrino nei limiti previsti dalla legge.

ART. 9 OCCUPAZIONI PERMANENTI

1 – Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Le occupazioni che iniziano o cessano in corso d'anno saranno calcolate in proporzione ai mesi di occupazione; a tal fine il mese in cui ha avuto inizio o termine l'occupazione sarà computato per intero se riferito ad almeno 15 giorni.

2 – Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (TARIFFE NORMALE)

3 – Per le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D.L. vo 507/1993 (occupazioni di sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi), la tariffa normale è ridotta ad un terzo.

4 - Per le occupazioni con tende o simili, sporgenti sul suolo pubblico, la tariffa normale è ridotta al 30%.

ART. 10 OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1 - Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è proporzionata alle ore di occupazione in base alle relative misure giornaliere di tariffa.

2 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa normale è ridotta al 50%.

3 - Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione della tassa avviene mediante convenzione che preveda il pagamento anticipato con tariffa normale ridotta al 50%.

4 - Per le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo stradale diverse da quelle realizzate con condutture, cavi ed impianti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tariffa normale è ridotta ad un terzo.

5 - Per le occupazioni temporanee con tende o simili, sporgenti sul suolo pubblico, la tariffa normale è ridotta al 30%.

6 - Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica la tariffa normale.

7 - Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa normale è ridotta al 50%.

8 - Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate, la tariffa normale è ridotta al 50%.

9 - Per le occupazioni temporanee dovute per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa normale è ridotta al 20%.

10 - Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee, la tariffa normale è ridotta al 50%.

ART. 11 OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

1 - Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprasuolo stradale con conduttore, cavi ed impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione della reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali, per la parte di esse effettivamente occupata.

2 - La tassa si applica per chilometro lineare, graduata secondo la categoria di appartenenza della strada occupata.

La frazioni di chilometro sono arrotondate al chilometro superiore.

3 - Per cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal comune è dovuto, oltre alla tassa annua di cui ai commi precedenti, un contributo una volta tanto che può essere richiesto nella misura massima del 50% delle spese sostenute.

Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, si applicano le disposizioni dell'art. 47, comma quinto, del D.L. vo 507/1993.

ART. 12 INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1 - Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee ridotte al 20%.

2 - La superficie delle occupazioni di cui al comma precedente sono calcolate come segue:

- il 50% fino a 100 mq
- il 25% della parte eccedente i 100 e fino a 1.000 mq
- il 10% della parte eccedente i 1.000 mq

ART. 13 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1 - Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annua secondo la tariffa stabilita.

2 – La tassa di cui al comma precedente è applicata ai distributori di carburante muniti di solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.

3 – Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa è aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

4 – Per i distributori di carburante muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri degli altri serbatoi.

5 – Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6 – La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.

7 – Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliare, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di mq 4, sono soggetti alla tassa secondo la tariffa normale delle occupazioni permanenti.

ART. 14 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

1 – Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprasuolo comunale è dovuta una tassa annuale nella misura stabilita in sede di approvazione delle tariffe.

ART. 15 ESENZIONI

1 – Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. vo 15 novembre 1993, n. 507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, le aste delle bandiere.

- c) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea, nonché le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi assegnati e le occupazioni dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
- d) sosta di caravans o roulotte per un periodo non superiore a 48 ore.
- e) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a 60 minuti.
- f) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, etc. in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.
- g) le occupazioni di aree cimiteriali.

2 – Sono inoltre, esenti dal pagamento della tassa le occupazioni di suolo pubblico attuate dal Comune, assieme ad associazioni di volontariato senza scopo di lucro, in occasione di manifestazioni organizzate congiuntamente, sulla base di formali accordi, al fine di favorire, promuovere e valorizzare i settori di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del vigente Statuto Comunale.

ART. 16 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1 – L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del Comune.

2 – Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito di un atto di concessione.

3 – Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.

4 - Le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore o quelle ricorrenti che non abbiano durata superiore a 15 giorni potranno avere corso a seguito del solo pagamento della tassa senza necessità di ottenere l'atto di autorizzazione.

5 – A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione.

L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si applicheranno le sanzioni previste.

ART. 17 DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1 – Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprasuolo o sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o di proprietà di privati e gravate da servitù di pubblico passaggio deve presentare richiesta di autorizzazione o concessione all'Amministrazione comunale.

2 – Chi intenda collocare, anche in via provvisoria, impianti, cavi, tubazioni, cabalette, anche se trattasi di imprese in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione.

3 – L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dalla tassa.

4 – Non sono accoglibili – fatto salvi i periodi e gli spazi obbligatori – le domande di occupazione di suolo pubblico inoltrate da partiti od associazioni aventi finalità politiche, in occasione di manifestazioni, fiere e sagre di rilevanza generale.

ART. 18 CONTENUTO DELLE DOMANDE

1 – La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche deve indicare:

- generalità del richiedente
- codice fiscale o partita IVA
- indirizzo o sede legale
- descrizione delle modalità di occupazione
- durata dell'occupazione
- ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare
- il motivo della richiesta

2 – Se necessario l'Amministrazione comunale potrà richiedere la planimetria in scala, disegni, calcoli o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.

3 – Per le domande di occupazione permanente la documentazione di cui al precedente comma 2 sarà sempre ritenuta indispensabile ai fini dell'istruttoria.

ART. 19 ISTRUTTORIA DOMANDE

1 - Il funzionario responsabile trasmette le domande di occupazione all'ufficio tecnico comunale il quale dovrà esprimere il proprio motivato parere e indicare, se del caso, norme o prescrizioni che si ritengano necessarie al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale nonché nel rispetto delle norme di circolazione stradale.

2 – L'Amministrazione comunale o l'ufficio tecnico, per casi particolari potranno richiedere il parere della Commissione Edilizia comunale o di qualsiasi altro organo o ufficio dal quale si ritenga opportuno ottenerne il parere sulle domande presentate.

3 – Ottenuti i pareri necessari il responsabile del procedimento delle autorizzazioni o concessioni procedere all'emissione del provvedimento relativo indicando le eventuali prescrizioni formulate dall'ufficio tecnico, ovvero ad emettere il provvedimento per diniego.

4 – Le eventuali spese d'istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

ART. 20 DESPOSITO CAUZIONALE

1 – L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.

2 – Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

3 – La misura del deposito verrà stabilita sentito l'ufficio tecnico, in relazione alla dimensione, alla natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.

ART. 21 CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1 – Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche.

2 – Tutte le autorizzazioni e concessioni si intendono rilasciate a titolo precario e saranno revocabili a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale.

ART. 22 CONDIZIONI GENERALI

1 – Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:

- Rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate.
- Rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto, oppure presentare regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione.
- Custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata.
- Evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi.
- Versare la tassa dovuta ed integrare il versamento nel caso di rinnovi.
- Risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenute al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in ripristino l'area al cessare dell'occupazione.

2 – In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private.

3 – I titolari di autorizzazioni o concessioni sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4 – E' vietato ai titolari di autorizzazioni o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo restando l'obbligo di ristabilire il ripristino dell'area.

5 – L'autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo ed aree pubbliche potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di occupazione. Su di esse esprimeranno parere l'ufficio tecnico e, se ritenuto opportuno, la Commissione Edilizia, indicando eventualmente speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.

6 – I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'area loro assegnata.

7 – Il sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni o concessioni già rilasciate, quando vi siano ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività.

ART. 23 DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI

1 – Sono cause di decadenza delle autorizzazioni o concessioni:

- uso improprio del diritto di occupazione
- violazioni di norme di legge e di regolamento in materia
- mancato pagamento della tassa

ART. 24 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1 – Le autorizzazione e le concessione possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse.

2 – Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

3 – Per emettere il provvedimento di revoca si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio dell'autorizzazione o concessione

4 – L'atto di revoca determinerà l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.

5 – La revoca non dà diritto al pagamento di alcun interesse o indennità

ART. 25 DENUNCIA

1 – OCCUPAZIONI PERMANENTI: l'autorizzazione o la concessione comunale per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche il richiedente dovrà presentare all'ufficio tributi del Comune la denuncia di cui all'art. 50 del D.L.vo 507/1993 utilizzando il modulo messo a disposizione dall'ufficio suddetto.

Per gli anni successivi l'obbligo della denuncia sussiste solo se riverifichino variazioni della superficie occupata, tali da determinare un diverso ammontare della tassa.

2 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE: per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto col pagamento della tassa.

ART. 26 PAGAMENTO DELLA TASSA

1 – OCCUPAZIONI PERMANENTI: il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno medesimo.

2 – Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno.

3 – Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento in c/c postale intestato al Comune, con arrotondamento alle mille lire.

4 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE: il pagamento della tassa e la compilazione dell'apposito modulo di versamento, senza obbligo di denuncia, devono essere effettuati non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

5 – OCCUPAZIONI BREVI O RICORRENTI: per le occupazioni brevi di durata non superiore alle 24 ore e per quelle ricorrenti di durata non superiore a 15 giorni, per le quali non è necessario alcun previo atto dell'Amministrazione (art. 17, comma 4), il pagamento si effettua direttamente presso l'ufficio tributi del Comune che ne rilascia ricevuta.

ART. 27 SANZIONI

1 – Oltre alle sanzioni previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 507/1993 per le violazioni al presente regolamento si applicano le norme degli

articoli da 106 a 110 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (TULCP) e successive modificazioni.

ART. 28 CONTRIBUENTI MOROSI

1 – A carico dei contribuenti morosi, al pagamento della tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche si procederà in via coattiva secondo le disposizioni di legge previste per i tributi comunali (D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43).

ART. 29 RIMBORSI

1 – Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, il loro rimborso entro 3 anni dal pagamento, oppure da quello in cui è stato effettivamente accertato il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta l'originale della ricevuta del versamento.

2 – Il funzionario responsabile, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta.

3 – Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi di legge.

ART. 30 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1 – Ai sensi dell'art. 54 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e propone i rimborsi.

2 – Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministro delle Finanze entro 60 giorni dalla sua nomina.

ART. 31 NORME ABBROGATE

1 – Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 32 NORME ABROGATE

E'abrogato il precedente regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 21 febbraio 1995.

ART. 33 ENTRATA IN VIGORE

1 – Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione.